Tempi più stretti ma resta incerto quando la Rete deve «dimenticare»

IL DIRITTO ALL'OBLIO

Per il tribunale di Milano dopo quattro anni si può chiedere la deindicizzazione

La Cassazione ha proposto il quesito alle Sezioni unite per un parere chiarificatore

Essere dimenticati dai motori di ricerca che detengono i nostri dati è la nuova sfida degli utenti della Rete, chedevono fare i conti con le pronunce - non univoche - dei tribunali nazionali. Il principio di certezza del diritto impone però l'individuazione di criteri precisi da applicare a ciascun caso concreto in modo da definire una volta per tutte i confini dell'attualità della notizia.

Il nodo da sciogliere riguarda - appunto - l'attualità della notizia o, in altre parole, quanto tempo deve trascorrere prima che scatti il diritto a vedere cancellate le informazioni personali dalla Rete o quanto meno alla deindicizzazione dai motori di ricerca. A marzo scorso il Tribunale di Milano (sentenza n.3578) ha affermato che quattro anni possono definirsi un ragionevole lasso di tempo dopo il quale l'utente può chiedere che la notizia venga confinata nell'archivio informatico della testata e non sia più reperibile attraverso semplici citazioni del proprio nome e cognome su motori di ricerca generalisti. E, a settembre, lo stesso tribunale (sentenza n. 7846) ha ribaditola necessità del ridimensionamento della visibilità degli utenti.

Il diritto alla protezione dei dati personali, qualificato come fondamentale della persona, nonè però assoluto dovendo esserebilanciato con altri diritti di pari grado come il diritto all'informazione e alla trasparenza.

La questione è talmente controversa che la Corte di cassazione con l'ordinanzan.28084del5novembre scorso harimesso gli atti al presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite che potrebbero quindi essere chiamate a fare chiarezza. Il caso prende le mosse dalla richiesta di un utente che dopo 12 anni di carcere e un faticoso reinserimento sociale si era trovato nuovamente al centro dell'attenzione a causa di un articolo su un giornale locale che aveva ripreso la sua storia per una rubrica dedicata agli omicidi del passato. L'indicizzazione della notizia online aveva di fatto vanificato il suo percorso di recupero tanto da portarlo a chiedere giustizia fino all'ultimo grado di giudizio.

Le regole Ue

Tecnicamente il diritto all'oblio è stato cristallizzato dall'articolo 17 del regolamento Ue 2016/679 (il cosiddetto Gdpr) che ha previsto espressamente la possibilità dell'utente di ottenere la cancellazione dei propri dati personali daltitolare del trattamento quandonon sono più necessari rispetto alla finalità per la quale erano stati ori-

PAROLA CHIAVE

Diritto all'oblio

È' il diritto a vedere deindicizzata o cancellata una notizia dalla Rete quando non più attuale. Anche se i fatti riportati sono veri l'utente vede tutelata la propria immagine sociale, tramite l'aggiornamento dei dati che lo riguardano fino all'eliminazione dal web. Frutto di interpretazioni giurisprudenziali, oggi trova la sua fonte nel regolamento Ue 2016/679 (articolo 17), il cosiddetto Gdpr.

ginariamente raccolti. Prima di allora il diritto all'oblio era stato frutto di interpretazioni giurisprudenziali che di volta in volta ne avevano esteso o ridotto la portata. La protezione garantita dal diritto europeo ai dati personali è stata progressivamente ampliata dalla giurisprudenza, traendo spunto dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La fasi della tutela

Se esiste un interesse, anche per pochi addetti ai lavori, a reperire la notizia, questa deve essere mantenuta negli archivi digitali, ma se è trascorso un sufficiente periodo di tempo dovrà non essere più indicizzata in modo da garantire all'interessato di poter continuare a svolgere la propria professione, senza dover subire in eterno il contraccolpo negativo della notizia che lo riguarda.

I motori di ricerca

La recente giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza n.7846 del Tribunale di Milano) ha stretto quindi le maglie sulla duplice responsabilità del motore di ricerca. Da un lato, infatti, quest'ultimo ha un ruolo attivo nella programmazione del software che sceglie gli abbinamenti tra i termini, il rimando alle pagine sorgente ed il grado di visibilità attribuito alla notizia; in secondo luogo, spetta proprio al motore di ricerca ogni iniziativa che possa agire sulle pagine in cui la notizia è stata riprodotta.

Spessoinfatti non basta la semplice richiesta di deindicizzazione formulata dall'editore per ottenere l'effettiva eliminazione dei contenuti dai risultati di ricerca. È necessario quindi uno sforzo congiunto che tenga conto degli effetti del trascorrere del tempo o, comunque, del cambiamento delle situazioni che possono rendere illecita la pubblicazione di dati personali che erano stati legittimamente pubblicati all'epoca dei fatti.

LA POSIZIONE DEI GIUDICI

DISPONIBILITÀ LIMITATA A 4 ANNI

La soluzione al dilemma posto dalla diffusività v di porre un argine temporale alla permanente ec disponibilità di notizie/dati al pubblico degli inte tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articol promovimento dell'azione giudiziaria, valutabile quattro anni, può definirsi un ragionevole lasso trascorso il quale la notizia può passare all'archi informatico della testata.

Tribunale di Milano, sentenza del 28 marzo 2018 n

VIA LIBERA DURANTE LE INDAGINI

Chi svolge attività di consulenza in favore di aziene organizzazioni pubbliche e private esercita un "ruo proprio per effetto della professione svolta. I relat personali risultano quindi trattati nel pieno rispett dell'essenzialità dell'informazione finché l'indagin non è conclusa.

Tribunale di Roma, sentenza del 12 luglio 2018 n. 12

LA DEINDICIZZAZIONE VA CHIESTA A GOOGI

La richiesta di deindicizzazione al motore di rice essere precisa e indicare tutti i link di cui si chie rimozione. La domanda non va formulata nei co Google Italy Srl. poiché il motore di ricerca è ges Google Inc., società con sede negli Stati Uniti, a occorre rivolgersi in via esclusiva. La società ita Italy Srl non ha, quindi, alcun ruolo sul funziona servizio Web Search.

Tribunale di Milano, sentenza dell'8 gennaio 201

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

Le attività svolte dal motore di ricerca incidono sei sulle informazioni pubblicate sul web. L'utente de tutelato il proprio diritto specifico all'identità persi segnatamente il diritto alla dissociazione del prop dato risultato di ricerca. Il cosiddetto ridimensiona propria visibilità telematica, difatti, rappresenta ui "funzionale" del diritto all'identità personale, diver essere dimenticato.

Tribunale di Milano 5 settembre 2018 n. 7846